



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

Servizio Amministrativo

Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma

PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it

C.F.: 97042570586

ORDINATIVO nr. 190 in data 18/09/2024

OGGETTO: Procedura telematica per l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 36/2023, concernente la fornitura di hardware per la rete didattica del CeFLI.

Cap. 7115/01/90 – E.F. 2024

PRAT. 208/2024

CIG B314C7088D

Alla Spett.

IAS – INTEGRATED AEROSPACE SYSTEM SRL

Via Friuli n. 70

00041 – CECCHINA (RM)

P.IVA: 11469611005

1. Relativamente all'offerta, formulata da codesto Operatore Economico nell'ambito della T.D. MePA n. 4590449, si ordina la fornitura in oggetto indicato e di seguito descritto:

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
A corpo	fornitura di hardware per la rete didattica del CeFLI.

2. Qualsiasi inadempienza delle condizioni specifiche contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, comporterà, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs 36/2023, la risoluzione del presente contratto.
3. L'obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile secondo le indicazioni di dettaglio che saranno fornite dal Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione.
4. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti prescritti, e qualora in difetto, procederà alla risoluzione del presente atto di stipula ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente bando e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici)

giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Col. Alessio BERNARDINI. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabile per la fase di Programmazione Progettazione ed Esecuzione, individuato nelle persona del Ten. Col. Massimo MARSELLA, reperibile al n. 06.46914177 – email: cefli.cadifs@casd.difesa.it.

5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
7. La prestazione/servizio/fornitura, nel suo complesso, sarà effettuata **la sede del CeFLI, Viale dell'Esercito n. 86 – 00143 Roma, caserma "G. Rossetti", entro il giorno 30/09/2024.**
8. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** entro e non oltre **20 gg** dall'ultimazione. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Centro. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
9. Il valore contrattuale complessivo massimo della prestazione è:

Descrizione	Q.ta	Prezzo unitario	Sconto %	Totale €	IVA %
fornitura di hardware per la rete didattica del CeFLI	A corpo	€ 6.400,00	//	€ 6.400,00	22
Totale imponibile IVA				€ 6.400,00	
Sconto mancato deposito cauziona 1%				€ 64,00	
Imponibile al netto dello sconto per mancato deposito cauzionale				€ 6.336,00	
IVA al 22%				€ 1.393,92	22
TOTALE DOVUTO				€ 7.729,92	

10. L'I.V.A. di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, qualora dovuta, verrà devoluta direttamente all'erario mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Ai sensi dell'art. 103 del DPR n.236 del 15/11/2012, l'importo dei prezzi unitari della fornitura, come sopra fissato deve intendersi invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, il Contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
12. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordinativo, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Al riguardo, il Fornitore prende atto che:

- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione della penali di cui all'art. 125 del D.P.R. 236/2012 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3., del D.P.R. 236/2012;
 - qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
13. Le clausole amministrative, incluse eventualmente in un'offerta standard, potranno essere accettate solo se compatibili con la vigente legislazione ed in particolare con le norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
 14. Resta inteso che la presentazione dell'offerta sarà considerata come incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente ordinativo.
 15. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
- Il pagamento** della prestazione avverrà **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dalla data di accettazione delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal contratto, ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali; sarà effettuato a mezzo accredito del corrispettivo su c/c bancario o postale, completo delle coordinate IBAN, indicato nel foglio della tracciabilità, **chiedendo** preventivamente all'Operatore Economico di emettere la prevista fattura elettronica che dovrà riportare la descrizione analitica dei materiali forniti o della prestazione effettuata, ed essere intestata a **Centro Alti Studi Difesa, Piazza della Rovere, n. 83 - 00165 Roma (RM) - Codice Fiscale 97042570586**. Nella fattura dovrà essere indicato il **Codice Univoco Ufficio - IPA "L4CLW7"**, il **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, secondo quanto contemplato dalla vigente normativa in tema di fatturazione elettronica.
- La fattura dovrà essere dettagliata, con indicazione del prezzo di ogni prodotto e delle relative quantità. Inoltre la fattura dovrà riportare in modo esatto il numero di CIG ed il numero del presente ordinativo.**
16. L'attività di fatturazione dovrà essere posta in essere in ossequio a quanto disposto dal DM n. 53 del 03 aprile 2013. **Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva comunicazione del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.**
 17. Il presente documento dovrà essere controfirmato **per accettazione** da parte del legale rappresentante, e **reinvio** alla PEC difealtistudi@postacert.difesa.it, (anticipando il tutto alla email pres.sa.liquidazione@casd.difesa - pres.sa.liquidazione1@casd.difesa - pres.sa.contratti@casd.difesa.it - pres.sa.contratti1@casd.difesa.it).
 18. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
 19. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
 20. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

21. Qualora ricorrano circostanze particolari, non preventivate al momento della stipula, che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il RUP ovvero il Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (se nominato), può disporre la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni compilando uno specifico verbale di sospensione con l'intervento dell'esecutore. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
 - a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
 - b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superiore a sei mesi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, viene redatto il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.
22. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
23. Il Responsabile della fase di affidamento è il Funz. Amm. Dott. Domenico BARBIERI del Centro Alti Studi Difesa (PdC 0646913013).
24. Il presente ordinativo, **espressamente accettato e restituito debitamente sottoscritto a questo Servizio Amministrativo**, costituirà atto negoziale sottoscritto ai sensi dell'Art.18, comma 4, del d.lgs. 31.03.2023, n. 36.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. par. RN Alessio BERNARDINI

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

FIRMA DIGITALE PER ACCETTAZIONE

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI